



Direzione Sanitaria
Dipartimento Cure Primarie
S.C. Assistenza Farmaceutica

PRESO ATTO che la natura dell'indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali si configura come un diritto soggettivo perfetto;

DATO ATTO che il riconoscimento di tale indennità è un atto dovuto da parte dell'Amministrazione, che dispone in proposito di poteri meramente ricognitivi e accertativi dei presupposti, senza alcun potere discrezionale;

SI RITIENE che l'indennità di residenza di cui alla Legge 221/68 non rientri nelle fattispecie descritte dall'art. 26 del D.L.vo 33/2013 e pertanto non più oggetto di pubblicazione.

PER IL DIRETTORE
S.C. ASSISTENZA FARMACEUTICA
Il sostituto Dott. Enrico Nolla
Delibera n. 279 del 09/04/2020

ATS DELLA MONTAGNA Agenzia di Tutela della Salute della Montagna
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0027516/2020 del 09/06/2020 Firmatario: ENRICO NOLLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.